

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1974

#### Istituzione del servizio militare volontario femminile

ONOREVOLI SENATORI. — Il minor gettito delle leve militari sia ordinarie, sia volontarie, la necessità civile di ridurre i periodi di ferma obbligatoria, la necessità di istituire particolari agevolazioni nella chiamata alle armi per i capi di famiglia, costituiscono nell'insieme un motivo di giustificata preoccupazione del nostro stato maggiore per il mantenimento di un organico tale da assicurare le nostre esigenze di difesa.

Non si può, d'altra parte, ignorare la sempre più pressante e giusta richiesta di molte donne italiane tendente ad ottenere una perfetta parità di diritti con i cittadini italiani dell'altro sesso. Mentre tutta la legislazione italiana si va adeguando in questo senso, non pare perciò al proponente si possa ulteriormente negare alle donne il diritto di prestare il servizio militare.

Le donne noi le vediamo già, in divisa, compiere nella polizia un servizio che, con l'andare del tempo, si è dimostrato prezioso ed insostituibile malgrado fosse all'inizio

guardato da alcuni con perplessità e sciocca ironia.

Muove da tali principi il presente disegno di legge che mira alla istituzione del servizio lasciando aperti indubbiamente taluni aspetti che dovranno essere completati con leggi successive e con particolari regolamenti.

Ad esempio non è possibile prestabilire un organico di ufficiali e di sottufficiali non sapendo quale sarà il gettito di domande avanzate per prestare servizio. Di conseguenza si è ritenuto lasciare un largo margine al Ministro della difesa perchè possa supplire alle esigenze del caso con propri decreti.

Analogamente non vengono proposte scuole od accademie regolari quali quelle in uso per ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, ritenendo, per il momento, sufficienti particolari corsi di addestramento del tipo di quelli per ufficiali e sottufficiali di complemento.

E questo per un periodo di quattro anni, periodo che si deve considerare di esperi-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento del sistema di arruolamento del personale sopra citato.

Per quanto attiene alla disciplina, il proponente ritiene che si debba applicare il regolamento di disciplina delle Forze armate ed il codice penale militare.

Anche in questo caso si potranno rivedere successivamente taluni aspetti particolari ove se ne presentassero.

Onorevoli senatori, il proponente ritiene che, con l'approvazione del presente disegno di legge, il nostro Paese dia prova di civiltà

e di maturità e si adegui ai sistemi che in questo campo sono in uso nei Paesi socialmente evoluti e che qui è inutile citare perchè a tutti noti.

Vale comunque aggiungere un'ultima considerazione: durante l'ultima guerra le donne hanno dato una luminosa prova di attaccamento al senso del dovere, militando nella Croce rossa, esposte a gravi pericoli ed infine, durante la Liberazione, hanno saputo anche combattere con senso di sacrificio e di dedizione alle più nobili cause.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituito il Corpo militare volontario femminile.

Esso ha il compito di collaborare con le Forze armate in tutti quegli impieghi cui il Ministro della difesa riterrà necessario adibirlo nell'ambito delle proprie competenze.

**Art. 2.**

Il Corpo militare volontario femminile è alle dirette dipendenze disciplinari del capo di stato maggiore delle Forze armate, che ne assume il comando.

**Art. 3.**

Possono chiedere di fare parte del Corpo tutti i cittadini italiani di sesso femminile secondo le disposizioni degli articoli che seguono.

**Art. 4.**

Le modalità generali di arruolamento sono identiche a quelle usate per l'Esercito e specificatamente per l'Arma di fanteria, ad eccezione di quanto previsto dalla presente legge.

## Art. 5.

Le insegne di grado sono identiche a quelle in uso nell'Esercito.

La foggia, il colore della divisa e i fregi distintivi saranno disposti con circolare del capo di stato maggiore delle Forze armate.

## Art. 6.

Possono essere arruolate nel Corpo le cittadine italiane che siano in possesso dei seguenti requisiti:

per i militari di truppa aver compiuto i diciotto anni e non aver superato i venticinque;

per i sottufficiali aver compiuto i diciotto anni e non aver superato i venticinque, ed essere in possesso del titolo di scuola media primaria;

per gli ufficiali aver compiuto il ventesimo anno e non aver superato il ventottesimo, ed essere in possesso del titolo di scuola media secondaria.

Il Ministro della difesa emetterà i singoli bandi seguendo i criteri adottati per l'arruolamento nell'Arma di fanteria.

## Art. 7.

I militari di truppa del Corpo si impegnano, all'atto dell'arruolamento, a prestare servizio per la durata di anni due; potranno a domanda essere trattenuti sino al quarantesimo anno di età.

I sottufficiali si impegnano a prestare servizio per anni tre e potranno a domanda essere trattenuti sino al quarantacinquesimo anno di età, secondo le modalità stabilite dalla legge per i sottufficiali di complemento.

Gli ufficiali si impegnano a prestare servizio per anni quattro e potranno essere a domanda trattenuti sino al cinquantesimo anno di età, secondo le modalità stabilite dalla legge per gli ufficiali di complemento.

Il massimo grado raggiungibile nel Corpo è quello di colonnello.

## Art. 8.

Il Ministro della difesa stabilirà la durata dei corsi di addestramento da effettuarsi, le materie d'insegnamento, i criteri per l'idoneità.

## Art. 9.

Il numero dei militari di truppa, dei sottufficiali e degli ufficiali da arruolare sarà stabilito di anno in anno dal Ministro della difesa.

Lo stesso Ministro stabilirà, con proprio decreto, la forza effettiva del Corpo.

## Art. 10.

Durante i primi quattro anni dall'istituzione del Corpo, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire particolari concorsi per ufficiali di grado superiore a quello di sottotenente tenendo presenti le necessità dell'organico.

## Art. 11.

I militari del Corpo sono soggetti al regolamento di disciplina e al codice militare.

Le caserme e gli alloggiamenti debbono essere idonei alla particolarità del Corpo e adibiti solo al Corpo militare femminile.

## Art. 12.

Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul bilancio del Ministero della difesa.